

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 3/02/2020

N° Delibera: 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI SERRARA FONTANA E BARANO D'ISCHIA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventi addi tre del mese di Febbraio alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Assente
4	BUONO SERGIO		Presente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Assente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. Il Presidente Dott. Paolino Buono introduce il secondo argomento all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco, il quale riferisce che "si è deciso di non ricorrere ai colloqui per prendere un segretario full-time in quanto secondo noi la Dott.ssa Loffredo è persona competente

e spesso si rende disponibile con noi anche al di fuori dell'orario di lavoro. Quindi non è solo una questione di risparmio di soldi, ma si è voluto fare una scelta di qualità”.

Interviene il Cosnigliere Clotilde di Meglio la quale premette di non avere remore sulla scelta del Segreatio Comunale, apprezzata per la sua disponibilità e professionalità. Tuttavia la minoranza solleva la stessa problematica già sollevata in passato afferente la circostanza che il Comune di barano di Ischia per complessità del tessuto sociale ed economico, per estensione ha bisogno di un segretario full time. Inoltre pare peculiare che sia capofila il Comune più piccolo, ossia quello di Serrara Fontana.

Il Sindaco replica evidenziando che la titolarità è già in capo al Comune di Serrara Fontana: ecco perchè Serrara resta il capofila. Inoltre ribadisce che la scelta non nasce da una esigenza di risparmio di spesa ma dalla fiducia riposta nella Dott.ssa Loffredo. Ciò consente di evitare salti nel buio e scegliere un Segretario dall'Albo, che poi magari non abbia le necessarie competenze.

Il Consigliere Clotilde Di Meglio ritiene che non si possono avere dubbi sulla competenza dei segretari comunali, che vengono selezionati mediante un concorso pubblico. Noi voteremmo a favore se si decidesse di prendere un segretario a tempo pieno.

Il Consigliere Maria Grazia Di Scala si associa ai rilievi della collega, dicendo di non condividere l'assunto per cui scegliendo il segretario tramite i colloqui si corra il rischio di avere un segretario incompetente. Piuttosto per conseguire risparmi di spesa si dovrebbe abolire la figura del Presidente del Consiglio, che è un organo inutile in un Comune delle dimensioni come quelle di Barano d'Ischia.

Il Sindaco chiarisce per l'ennesima volta che si è scelto di stipulare una Convenzione di Segreteria non per ragioni connesse ai risparmi di spesa e quindi il rilievo del Consigliere Di Scala su costi del Presidente del Consiglio Comunale non è pertinente. E' stato già difficile convincere Serrara Fonta a stipulare la Convenzione. Per ora è prevista la Convenzione di circa un anno - fino alla scadenza del mandato del Sindaco di Serrara Fontana -, poi per il futuro si faranno nuovi ragionamenti.

Il Presidente, rivolgendosi alla minoranza, dice loro di aver dimostrato di non avere competenza nella procedura di selezione dei Segretari Comunali e di non avere mai avuto a che fare con segretari comunali poco competenti e poco collaborativi. Il nostro è un Comune isolano e spesso, purtroppo, abbiamo avuto a che fare con segretari comunali che erano restii a raggiungere il nostro

Comune, che avevano difficoltà con i trasporti. Non è quindi solo una questione di risparmio ma di competenze.

Il Consigliere Clotilde Di Meglio puntualizza che il voto della minoranza non è un voto contro la persona della Dott.ssa Loffredo, ma bensì un voto contro la scelta di non affidarsi ad un segretario full-time.

Il Sindaco risponde che, dopo aver avuto un colloquio con la Dottoressa, si è deciso di andare avanti in questo modo.

Terminata la discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 7

VOTI CONTRARI 4 (Consiglieri di minoranza)

ASTENUTI 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale prevede che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, a mente del quale:

- i Comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- le convenzioni stabiliscono, tra l'altro, le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni;

Verificato che con Delibera di Consiglio comunale n. 1 del 03.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto a sciogliere anticipatamente la convenzione di segreteria con il Comune di Ischia;

Dato atto che la sede di segreteria del Comune di Barano d'Ischia risulta attualmente vacante;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria comunale, per ripartire la spesa ai fini del contenimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che a seguito di contatti intercorsi con l'Amministrazione comunale di Serrara Fontana è emersa la comune volontà di procedere alla gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i due enti, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, in modo da contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti, realizzando obiettivi di una maggiore economicità, efficacia ed efficienza ed un risparmio di spesa;

Preso atto che le convenzioni tra Comuni rientrano tra le competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato schema di convenzione;

Dato atto:

- che l'Ente capo convenzione sarà il Comune di Serrara Fontana;
- che il segretario comunale effettuerà il 70% dell'orario di lavoro presso il Comune di Serrara Fontana ed il 30% presso il Comune di Barano d'Ischia e la spesa sarà suddivisa tra gli Enti in proporzione alla percentuale di ripartizione dell'orario di lavoro;

Visto il vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

1. di approvare lo schema di convenzione di classe III B per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Serrara Fontana (capo convenzione) e Barano d'Ischia, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, dando atto che questa avverrà a seguito di approvazione della convenzione da parte dell'ultimo Comune deliberante;
3. di dare atto che il nuovo rapporto riguardante il convenzionamento della segreteria decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa, o diversa data indicata dall'Albo, fino alla scadenza del mandato sindacale del Comune di Serrara Fontana;
4. di dare atto che entrambe le sedi di segreteria rientrano nella classe III fascia B, essendo la popolazione dei due Enti compresa nella fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti;
5. di trasmettere la presente ai Responsabili dei Settori I, II e III nonché alla Sezione regionale della Campania dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ed al Comune di Serrara Fontana;
6. di dichiarare la presente, con separata votazione effettuata ai sensi di legge, immediatamente esecutiva.

Alle 12:43 la seduta si scioglie.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI SERRARA FONTANA (NA) E BARANO D'ISCHIA (NA) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Tra

Il Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco p.t. Ing. Rosario Caruso, domiciliato per la carica presso la casa comunale, sita in Serrara Fontana alla via Roma n. 1, c.f. 83001410634

E

Il Comune di Barano d'Ischia (NA), in persona del Sindaco p.t. Dott. Dionigi Gaudio, domiciliato per la carica presso la casa comunale, sita in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 15, c.f. 83000730636

Premesso che:

- È intenzione dei Comuni di Serrara Fontana (NA) e Barano d'Ischia (NA) gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale;
- il Comune di Serrara Fontana, con Delibera di Consiglio comunale n. ... del ed il Comune di Barano d'Ischia, con Delibera di Consiglio comunale n. ... del hanno stabilito di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, una convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), prevede che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, stabilisce che:

- i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tanto premesso, tra le parti, come sopra individuate, si

conviene e stipula

quanto segue.

ART. 1

RICHIAMO ALLA PREMESSA

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 3

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Serrara Fontana è individuato quale Comune capo convenzione.

ART. 4

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

La nomina del Segretario comunale viene affidata al Sindaco del Comune di Serrara Fontana, quale Ente capo convenzione, previo accordo con il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia.

La revoca è ammessa nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. A tal fine, la revoca dovrà essere deliberata preliminarmente dai Consigli comunali dei Comuni interessati.

Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario comunale che resta titolare della segreteria del Comune capo convenzione.

ART. 5

GESTIONE DEL RAPPORTO

La valutazione annuale del Segretario Comunale è fatta dal Sindaco del Comune di Serrara Fontana, acquisita la valutazione formulata dal Sindaco di Barano d'Ischia. Quest'ultima deve intervenire entro il 15 marzo di ogni anno ed incide sulla valutazione complessiva del Segretario comunale in misura proporzionale alla percentuale delle ore di servizio prestate dal Segretario Comunale nei due comuni. Decorso vanamente il termine suindicato senza che il Sindaco di Barano d'Ischia abbia formulato le proprie valutazioni, la valutazione del Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco di Serrara Fontana, eventualmente sentendo preventivamente il Sindaco di Barano d'Ischia, anche informalmente.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco di Serrara Fontana, previo accordo con il Sindaco di Barano d'Ischia.

È fatta salva la possibilità per ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000. Il provvedimento di assegnazione verrà comunicato al comune capofila, che provvederà ad erogare la somma riconosciuta quale maggiorazione di posizione mensilmente salvo rimborso da parte del Comune tenuto al pagamento.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO CAPO CONVENZIONE

Il Sindaco del Comune capo convenzione, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, in accordo con il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, assumerà i seguenti provvedimenti: a) nomina e revoca del Segretario comunale; b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi; c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b); d) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede; e) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 7

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun ente nella misura, rispettivamente, del 70% presso il Comune di Serrara Fontana e del 30% presso il Comune di Barano d'Ischia.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Salvo esigenze particolari, l'orario di servizio del Segretario Comunale sarà articolato su cinque giorni settimanali.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Serrara Fontana (capo convenzione) provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della quota a carico del Comune di Barano d'Ischia.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente, sarà posta a carico del Comune di Serrara Fontana nella misura del 70% e del Comune di Barano d'Ischia nella misura del 30%.

Spetta al Segretario comunale, oltre al trattamento economico in godimento, a norma del vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, una retribuzione mensile aggiuntiva (pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale) da ripartire anch'essa secondo il criterio precedente, nonché il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR n. 465/1997 e di cui al vigente CCNL, da calcolarsi in base a quanto previsto dalla normativa vigente, per recarsi nei Comuni convenzionati secondo la programmazione che sarà stabilita di comune accordo. Il rimborso delle predette spese di viaggio sarà effettuato trimestralmente dai Comuni convenzionati sulla base di espressa richiesta inoltrata con medesima cadenza dal Segretario comunale.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dalle disposizioni contrattuali della categoria.

Il riparto della spesa, effettuato dal Comune di Serrara Fontana, sarà rendicontato ogni tre mesi al Comune di Barano d'Ischia, che provvederà, nei successivi 15 giorni, all'approvazione dello stesso procedendo al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Serrara Fontana.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Se la maggiorazione è riconosciuta da uno dei Comuni non capofila, questo trasmetterà il provvedimento al Comune capo convenzione, che provvederà ad erogare mensilmente la somma aggiuntiva, salvo il rimborso a carico del Comune tenuto al pagamento.

Al Segretario compete altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi da un sede all'altra, calcolato in ragione di 1/5 del costo al litro della benzina per chilometro percorso.

I diritti di segreteria liquidati dai Comuni saranno comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale maggiorazione dovuta per il c.d. galleggiamento di cui all'art. 41 comma V del C.C.N.L.16.05.2001 è posta a carico dei Comuni aderenti in proporzione alla percentuale di partecipazione alla presente convenzione e verrà comunicata dal Comune ove la fattispecie si verifica agli altri Comuni aderenti.

Qualunque forma di rimborso spese, compenso, o altra elargizione a qualsiasi titolo prevista dalla presente convenzione potrà essere liquidata solo se compatibile con la legislazione vigente.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di

garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi all'Albo competente dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

ART. 10

DURATA

La presente convenzione ha una durata decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, o diversa data indicata dall'Albo, fino alla scadenza dell'attuale mandato sindacale del Comune di Serrara Fontana – capo convenzione.

ART. 11

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per decisione di uno dei due Sindaci, mediante relativa Delibera consiliare, da notificarsi, successivamente alla sua esecutività, all'altro Ente convenzionato. In caso di scioglimento anticipato, le parti convengono che il Segretario resterà attribuito al Comune di Serrara Fontana (capo convenzione). Gli effetti del recesso si producono decorsi 3 (tre) mesi dalla notifica della delibera consiliare di recesso.

La presente convenzione può essere risolta col consenso espresso di tutti e due i Comuni, manifestato con delibera dei rispettivi Consigli Comunali. La risoluzione produce i suoi effetti quando tutte le deliberazioni sono notificate o comunicate agli altri comuni con le medesime modalità specificate al primo comma del presente articolo.

Tutti i provvedimenti di costituzione, modifica e/o scioglimento della presente convenzione sono tempestivamente comunicati all'Albo competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

ART. 12

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia appartiene alla classe B - III ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 13

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 14

NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni contenute nelle legge, nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei Regolamenti e Statuti dei due Comuni convenzionati, in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Sezione regionale Campania dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Data _____

PER IL COMUNE DI SERRARA FONTANA

PER IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Ing. Rosario Caruso

Dott. Dionigi Gaudio

